

**Liceo Scientifico Statale
Albert Bruce Sabin
Bologna**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI
(DPR 249/98, allegato IV e DPR 235/2007, allegato XI)

Approvato dal Consiglio di Istituto il 24 maggio 2019

Art. 1 - Sanzioni disciplinari.

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno.
2. La riparazione non sempre estingue la mancanza, la quale influisce sul voto di condotta a discrezione dell'organo competente.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Salvo che il fatto costituisca inosservanza di altre normative e comporti sanzioni di altra natura, le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi competenti dell'istituto scolastico sono solo quelle previste dal presente regolamento e solo ed esclusivamente per i casi previsti dallo stesso.
6. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni come da allegate tabelle.
7. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica e continuata della violazione dei doveri.
8. Ciascun Consiglio di classe valuterà l'opportunità di far partecipare ai viaggi di istruzione o ad attività individuate dallo stesso Consiglio l'alunno che, durante l'anno scolastico, è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a due giorni o in altra sanzione corrispondente. Durante il periodo previsto per il viaggio o per le altre attività, lo studente continuerà a frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello.
9. L'alunno che è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a cinque giorni o in altra sanzione corrispondente perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
10. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso di anno, per fatti gravissimi o per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti. Il cambiamento di scuola non pone fine a un provvedimento disciplinare già iniziato, che seguirà il suo iter fino alla conclusione.

11. Per infrazioni gravi che comportino il reale allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni, il Consiglio di classe, se si tratta di recidiva aggravata, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare tale percorso di recupero.

12. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento di disciplina, si rinvia a quanto disposto nell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche).

TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

DOVERI Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravissime ai doveri	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p>A. FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO</p> <p>B. RISPETTO DEGLI ALTRI</p>	<p>1. Elevato numero di assenze</p> <p>2. Assenze non giustificate</p> <p>3. Assenze "strategiche"</p> <p>4. Ritardi e uscite anticipate oltre al consentito e non documentati</p> <p>5. Ritardi al rientro da intervalli e cambi d'ora</p> <p>6. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate.</p> <p>7. Interventi inopportuni durante le lezioni</p> <p>8. Mancanza di rispetto del materiale altrui.</p> <p>9. Utilizzo del cellulare, degli auricolari o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni.</p>	<p>- Per i punti da 1 a 8: a) Richiamo verbale con annotazione scritta alla famiglia; richiamo scritto; nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta.</p> <p>- Per il punto 9: a) Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta con ritiro immediato del dispositivo da parte del docente e consegna dello stesso a uno dei genitori o a chi ne fa le veci.</p>	<p>Per i punti da 1 a 8: a) Docenti b) Consiglio di classe</p>
<p>C. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE</p>	<p>9. Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati</p>	<p>- Per il punto 9: Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta.</p>	<p>Per il punto 9: - Dirigente - Docenti di classe o d'Istituto</p>
<p>D. RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>10. Comportamenti inadeguati al mantenimento della pulizia dell'ambiente e dell'integrità delle attrezzature di laboratorio.</p>	<p>- Per il punto 10: Nota scritta sul registro di classe che incide sul voto di condotta, con ripristino delle strutture e/o attrezzature di laboratorio a proprie spese.</p>	<p>Per il punto 10: - Dirigente - Docenti di classe o d'Istituto</p>
In caso di recidiva, dopo almeno 3 note scritte sul registro, il Consiglio di classe valuterà se applicare			

una sanzione disciplinare che contempra la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza per lavori socialmente utili

TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

DOVERI Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravissime ai doveri	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p>A) RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>B) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA</p>	<p>1. Allontanamento dalla classe senza autorizzazione.</p> <p>2. Allontanamento dall'Istituto senza autorizzazione.</p> <p>3. Comunicazioni con firma falsificata.</p> <p>4. Utilizzo del cellulare, degli auricolari o di altri dispositivi elettronici, durante le simulazioni dell'esame di Stato.</p> <p>5. Atti di pressione, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola.</p> <p>6. Alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzati anche per via telematica, una o più volte, in danno di uno o più compagni di scuola oppure del personale scolastico.</p> <p>7. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia di uno o più compagni di scuola</p>	<p>- Per i punti 1 e 3 : nota scritta e sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni, con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili (pulizia dei locali, piccole manutenzioni, attività di ricerca e/o produzione di elaborati che inducano lo studente a una riflessione sugli episodi verificatisi a scuola).</p> <p>- Per i punti 2, 4, 5, 6, 9, 10 e 18: nota scritta e sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni, con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili.</p> <p>- Per i punti 7 e 8: nota scritta e sospensione dalle lezioni per almeno 5 giorni, con obbligo di frequenza e/o lavori socialmente utili.</p> <p>- Per i punti 11, 12, 13 e 16: nota scritta e sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg. con obbligo di frequenza convertibile in lavoro socialmente utile.</p> <p>- Per i punti 14, 15, 17, nota scritta e sospensione dalle lezioni da 6 a 15 gg. con obbligo di frequenza convertibile in lavoro socialmente utile.</p> <p>- Per i punti da 19 e 20: nota scritta e sospensione dalle lezioni</p>	<p>- Consiglio di classe convocato in forma perfetta (valido con la presenza di almeno due terzi dei componenti), per le infrazioni che comportano una sospensione fino a 15 gg. Il Consiglio prende atto delle segnalazioni e, concordemente con la Dirigenza, procede, accertando la veridicità delle infrazioni e applicando la sanzione della sospensione dall'attività didattica convertibile in lavoro socialmente utile.</p>

	<p>8. Diffusione non autorizzata di contenuti multimediali aventi ad oggetto docenti o altro personale della scuola.</p> <p>9. Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui (studenti, docenti, famiglie, personale A.T.A.)</p> <p>10. Mancanza di rispetto del materiale altrui allo scopo di impossessarsene o danneggiarlo.</p> <p>11. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti degli altri.</p> <p>12. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza.</p> <p>13. Atti o parole che consapevolmente tendono a creare situazioni di emarginazione.</p> <p>14. Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture.</p> <p>15. Ricorso o istigazione alla violenza, atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui.</p> <p>16. Fumare nei locali dell'Istituto e nelle sue aree di pertinenza esterna.</p> <p>17. Introduzione e/o possesso e/o consumo, nella scuola o durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.</p>	<p>per almeno 5 gg. convertibile in lavoro socialmente utile.</p>	
--	---	---	--

	<p>18. Rifiuto di declinare le proprie generalità, di dare false generalità o di esibire il documento di identità se richiesto dal personale della scuola.</p> <p>19. Consentire, agevolare o non segnalare l'introduzione di persone esterne alla scuola non autorizzate ad alcun titolo alla permanenza all'interno dell'edificio.</p> <p>20. Permanenza all'interno dell'edificio scolastico oltre l'orario di chiusura.</p>		
--	---	--	--

TABELLA C - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

DOVERI Art. 3 Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazioni gravissime ai doveri	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
<p>A) RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>B) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA</p> <p>C) RISPETTO DELL'INTEGRITÀ FISIO-PSICHICA DEI COMPAGNI E DELLE PERSONE PRESENTI A VARIO TITOLO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA</p>	<p>1. Compimento di fatti di reato, ivi compresa manomissione o distruzione di documenti della scuola.</p> <p>2. Introduzione di armi.</p> <p>3. Recidive di infrazioni gravi e/o gravissime.</p> <p>4. Atti di pressione, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati <u>sistematicamente</u>, anche per via telematica, in danno di uno o più compagni di scuola allo scopo di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo.</p> <p>5. Atti di pressione,</p>	<p>- Punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8: Sospensione oltre i 15 gg. con attribuzione del 5 in condotta allo scrutinio finale e conseguente bocciatura.</p> <p>- Punto 3: a) In caso di recidiva di infrazioni che abbiano già comportato la sospensione dalle lezioni per almeno 3 giorni, ulteriore sospensione, a seconda della gravità del fatto, anche oltre i 15 giorni. b) In caso di recidiva aggravata, riferita ai casi di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare una serie di apprensioni a</p>	<p>- Consiglio di Istituto, nei casi che comportano una sospensione superiore ai 15 gg. In tal caso, il Consiglio d'Istituto accoglie le segnalazioni in unione con la Dirigenza, accerta la veridicità delle infrazioni e applica la sanzione della sospensione o dell'allontanamento fino all'esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>

	<p>aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d'identità, realizzati anche per via telematica, in danno del personale scolastico.</p> <p>6. Alterazione acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali, realizzati anche per via telematica, in danno di uno o più compagni di scuola oppure del personale scolastico allo scopo di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo.</p> <p>7. Diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia di uno o più compagni di scuola allo scopo di isolarli, attaccarli o metterli in ridicolo</p> <p>8. Diffusione di contenuti online aventi ad oggetto docenti o altro personale della scuola allo scopo di denigrarli o metterli in ridicolo.</p>	<p>livello sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, si potrà arrivare all'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.</p>	
--	---	--	--

Art. 2 - Procedure.

1. Richiamo verbale (Tabella A).

Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, eventualmente annotandolo sul registro elettronico.

2. Richiamo scritto (Tabella A).

La procedura è la stessa del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta obbligatoriamente sul registro elettronico nella modalità visibile anche alla famiglia. Dopo tre richiami scritti, o in casi particolarmente gravi, il docente o il coordinatore di classe informa il Dirigente scolastico.

3. Note disciplinari (Tabella A).

La procedura è la stessa del punto 1 del presente articolo, ma la motivazione deve essere scritta obbligatoriamente sul registro elettronico nella modalità visibile anche alla famiglia. Dopo tre note scritte o in casi particolarmente gravi, il docente o il coordinatore di classe informa il Dirigente scolastico per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.

4. Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni 15 e relativo procedimento (Tabella B).

Quando per una o più violazioni del Regolamento è prevista l'applicazione della sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a giorni 15, il Coordinatore (o il Dirigente o un suo delegato) incontra l'alunno e la famiglia, espone i fatti contestati allo studente e ascolta considerazioni e giustificazioni. Conseguentemente viene convocato il Consiglio di classe tecnico per discutere sui fatti accaduti in violazione del Regolamento di disciplina e, a seguire, viene convocato il Consiglio di classe in forma perfetta, che irrogherà la sanzione. La sanzione viene notificata alla famiglia e all'alunno in forma scritta.

Qualora l'adozione di un provvedimento disciplinare riguardi uno o entrambi i rappresentanti degli alunni, questi dovranno lasciare la seduta al momento della votazione. La stessa regola verrà adottata nei confronti del genitore rappresentante di classe interessato da un provvedimento disciplinare a carico del figlio.

Il Consiglio di classe delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Non è ammessa l'astensione e, a parità di voto, prevale il voto del Presidente.

5. Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a giorni 15 o allontanamento dalla comunità scolastica (Tabella B).

In tali casi, è competente il Consiglio di Istituto, che procede alla irrogazione della sanzione disciplinare, avente immediata esecutività. Il relativo provvedimento viene, pertanto, contestualmente notificato all'alunno, alla famiglia e all'Ufficio Scolastico Provinciale.

Art. 3 - Impugnazioni davanti all'Organo di garanzia interno all'Istituto scolastico.

1. Per le decisioni di carattere collegiale, gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da docenti indicati dallo stesso.

2. Contro la sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa all'Organo di garanzia interno all'Istituto, che dovrà riunirsi in forma perfetta ed esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, comma 1, DPR 235/2007).

3. Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

4. Detto Organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 4 - Impugnazioni dinanzi all'Organo di garanzia regionale.

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente da questi delegato decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni contenute nel presente Regolamento e nello Statuto delle studentesse e degli studenti.

2. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte Provinciali

degli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

3. L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

4. Il parere dell'Organo di Garanzia Regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. In tal caso, si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

6. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5 - Disposizioni finali.

1. È sanzionabile qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno alla scuola o a terzi, anche se non esplicitamente previsto dal presente Regolamento.

2. È sanzionabile qualsiasi comportamento di cui alle tabelle A e B che si caratterizzi come infrazione nel corso di uscite scolastiche e viaggi di istruzione.

3. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento di Istituto e del Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti. Le proposte di modifica possono essere richieste dalla maggioranza assoluta di ciascun organo collegiale rappresentativo delle varie componenti (Collegio dei docenti, Comitato dei genitori, Comitato degli studenti, Assemblea ATA) o dai rappresentanti di ciascuna componente presenti nel Consiglio di Istituto.

4. Dei contenuti del presente Regolamento studenti e genitori vengono informati in modo chiaro, efficace e completo all'inizio di ogni anno scolastico.

5. All'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico, i genitori e gli studenti sottoscrivono il patto educativo di corresponsabilità: patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità educative.

6. Il Presente Regolamento recepisce totalmente lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che si considera, pertanto, parte integrante dello stesso. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.